

CODICE DI CONDOTTA DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI

PREMESSA

L'Associazione ha carattere volontario, è apolitica, apartitica, aconfessionale, democratica, pluralista e non ha scopo di lucro, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche ai sensi della legge 4 del 14/01/2013. L'associazione ha struttura e organizzazione adeguata a garantire: la trasparenza delle attività e degli assetti associativi; la dialettica democratica fra gli associati; l'osservanza dei principi deontologici. L'Associazione promuove, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adotta un codice di condotta ai sensi dell'art. 27-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, vigila sulla condotta professionale degli associati e stabilisce le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice. L'Associazione promuove forme di garanzia a tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possono rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'art. 27-ter del citato Codice del Consumo, e ottenere informazioni relative all'attività professionale e agli standard qualitativi richiesti agli iscritti.

L'associazione persegue per statuto le seguenti finalità:

- a) Promuovere i diritti fondamentali della persona;
- b) Essere un punto di riferimento e di promozione culturale nel settore della tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, con particolare riferimento al diritto alla dignità ed alla protezione dei dati personali.
- c) Essere un punto di riferimento e di promozione culturale nel settore della compliance aziendale normativa e tecnologica.
- d) Essere un luogo di discussione e approfondimento delle tematiche relative all'applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, ed in generale di tutte le materie afferenti alle nuove tecnologie che impattano sulla tutela della riservatezza dell'essere umano e sullo sviluppo delle relazioni sociali;
- e) Essere un osservatorio scientifico a livello nazionale ed europeo che monitora le evoluzioni delle normative e delle migliori prassi sul trattamento di dati personali, e l'impatto delle stesse sul sistema aziendale italiano;
- f) Promuovere la conoscenza e la cultura ed il rispetto delle normative vigenti sul trattamento di dati personali e materie affini;
- g) Promuovere l'aggiornamento e la formazione permanente dei propri iscritti;
- h) Promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate al raggiungimento dell'oggetto sociale;
- i) Promuovere il progresso sociale, scientifico e culturale in senso ampio, con riferimento all'innovazione tecnologica e alla protezione dei dati;

- j) Provvedere supporto ed assistenza ad associati e terzi a tutela dei loro diritti relativi alla riservatezza, ai dati personali e ad altri ambiti analoghi.

Coloro i quali sono ammessi come Soci all'Associazione aderiscono allo Statuto ed al presente Codice Di Condotta, che si compone dei seguenti articoli:

Art.1 – Natura e funzioni del Codice Di Condotta

Il Codice Di Condotta è un accordo istituzionale redatto ed approvato dal Consiglio Direttivo, le cui successive modifiche vengono redatte dal Consiglio Direttivo e sottoposte a deliberazione dell'Assemblea dei soci, al fine di regolamentare i rapporti tra gli stessi, tra i Soci e l'Associazione, tra i Soci ed i terzi, tra l'Associazione ed i terzi.

Il Codice Di Condotta integra lo Statuto dell'Associazione. In caso di contrasto prevalgono le clausole dello Statuto.

Nella redazione del presente Codice Di Condotta i membri del Consiglio Direttivo che lo hanno redatto si sono ispirati alla garanzia della protezione dei minori ed alla salvaguardia della dignità umana.

Art.2 – Rapporti tra i soci

I Soci riconoscono i principi enunciati dal presente Codice Di Condotta e si impegnano a rispettarli, essendo responsabili eticamente gli uni verso gli altri della loro applicazione.

I Soci hanno l'obbligo costante di migliorare le proprie competenze e conoscenze nel settore della protezione dei dati.

I Soci evitano qualsiasi comportamento che si ispiri alla illegalità.

I Soci, svolgendo le rispettive attività professionali, si ispirano a principi morali atti ad offrire una prestazione correttamente eseguita, evitando tutte le attività che possano violare i principi di lealtà, fedeltà e diligenza.

I Soci si comportano con lealtà nei confronti degli altri soci, evitando qualsiasi forma di discriminazione al fine di procurarsi vantaggi personali.

I Soci si astengono dall'esprimere apprezzamenti o pareri sull'attività professionale di un altro socio e, in particolare, sulla sua condotta o su suoi presunti errori o incapacità, evitando qualsiasi forma di concorrenza sleale. I rapporti tra i soci sono improntati alla correttezza, pertanto non è ammesso un linguaggio non professionale nei rapporti tra i medesimi. Tale divieto diventa ancora più stringente qualora vengano postati commenti scevri del linguaggio professionale sulle aree di discussione pubbliche dei soci.

E' dovere dei Soci segnalare prontamente al Consiglio Direttivo dell'Associazione qualsiasi notizia riguardante comportamenti scorretti o comunque non conformi ai principi esposti nel presente codice, tenuti da altri Soci, i quali possano ledere l'immagine e la credibilità della stessa Associazione e dei suoi stessi Soci.

Art.3 – Rapporti tra i soci e l'Associazione

I Soci fanno il possibile per partecipare attivamente alla vita associativa, fornendo il proprio contributo al perseguimento degli scopi dell'Associazione.

I Soci sono eticamente responsabili verso l'Associazione dell'applicazione dei principi enunciati nel presente codice di Condotta.

I Soci condividono le proprie conoscenze, competenze ed esperienze in materia di protezione dei dati personali, fatto salvo il rispetto del segreto professionale e d'ufficio.

I Soci hanno l'obbligo di elevare le proprie conoscenze e la propria formazione professionale mediante costante aggiornamento, autoformazione, ovvero partecipando a seminari di studi, corsi, incontri, convegni e conferenze in materia di protezione dei dati.

I Soci non commettono azioni in grado di ledere l'Associazione, sia per quanto riguarda i valori che esprime, la sua immagine ed il suo buon nome, sia per quanto riguarda le finalità che persegue.

I Soci utilizzano il nome ed il logo dell'Associazione in maniera conforme alle finalità associative, evitando qualsiasi utilizzo che possa arrecare pregiudizio al prestigio e al buon nome dell'Associazione.

I Soci rispettano il valore e la proprietà delle informazioni di cui vengono a conoscenza, nonché delle informazioni che vengono raccolte o elaborate durante la vita associativa, e sono tenuti a non divulgarle senza autorizzazione del rispettivo titolare, salvo che lo impongano motivi di ordine legale o deontologico.

L'Associazione è uno strumento per migliorarsi dal punto di vista culturale e professionale attraverso un proficuo scambio di conoscenze ed esperienze.

L'Associazione aspira a dotarsi di un patrimonio sempre più ampio di conoscenze, competenze ed esperienze.

È a cura dell'Associazione la definizione dell'uso del nome e del marchio ad opera dei soci.

L'Associazione opera con trasparenza verso i Soci. Ai Soci è assicurata l'informazione più completa riguardo all'attività sociale, con particolare riferimento all'utilizzo delle risorse finanziarie.

La corrispondenza tra l'Associazione ed i soci, in entrambe le direzioni, e tra i singoli soci, è sempre riservata e strettamente personale, e non deve essere divulgata a terzi.

Art. 4 – Rapporti tra i soci e i terzi

I Soci, nello svolgimento delle rispettive attività professionali, eseguono la propria prestazione in base ad un incarico conferito in forma scritta e nel quale, oltre alla chiarezza degli accordi, si definiscano il tipo di prestazione, la sua durata ed il compenso.

I Soci, nello svolgimento delle rispettive attività professionali, mantengono assoluta riservatezza circa i dati di cui vengono a conoscenza così come previsto dalla Legge, esigendone il rispetto anche dai parte dei propri collaboratori e dipendenti.

I Soci si astengono dal collaborare attivamente con qualsiasi soggetto che li possa condurre a contravvenire ai principi esposti nel presente codice, pena l'esclusione dall'Associazione.

Qualora la legge lo richieda, i Soci devono possedere una polizza a copertura dei rischi di responsabilità civile derivanti dall'esercizio della propria attività professionale.

Art. 5 – Rapporti tra l'Associazione e i terzi

L'Associazione persegue i propri scopi nel pieno rispetto della legge, delle regole e dell'etica professionale, con lealtà, onestà, correttezza e responsabilità.

L'Associazione opera con trasparenza verso l'esterno.

Nel perseguimento dei suoi scopi, l'Associazione non tollera condizionamenti esterni di nessun tipo con riguardo all'elaborazione scientifica e culturale dei propri progetti, alla pubblicazione dei relativi risultati e al rapporto con le istituzioni.

L'Associazione è impegnata a realizzare iniziative di formazione e informazione rivolte ai Soci e al pubblico, anche in collaborazione con altre istituzioni e società di formazione di primaria importanza.

L'Associazione si prefigge di dialogare attivamente con le istituzioni, in particolare con l'autorità Garante per la Privacy e con le organizzazioni della società civile, mediante il confronto sulle tematiche esposte negli scopi istituzionali.

I principi esposti nel presente Codice devono improntare i rapporti intercorrenti tra l'Associazione e qualsiasi soggetto terzo. Ove possibile, l'applicazione del Codice dovrà ritenersi estesa, a quanti a qualsiasi titolo entrino in contatto con l'Associazione.

Art.6 – Caratteristiche di ammissione

Può essere ammesso come socio ogni soggetto maggiorenne italiano o di altro Stato membro della UE, che sia almeno in possesso del diploma di scuola media superiore, o altro equipollente, che faccia domanda con le modalità stabilite nello Statuto, che svolga adeguata e dimostrata attività professionale nel campo della protezione dei dati personali ed intenda sviluppare le proprie conoscenze in materia di diritti e tutela dei dati personali. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, possono essere ammessi come Soci all'Associazione: Valutatore Privacy (Auditor), Specialista Privacy, Manager Privacy, Data Protection Officer, Privacy Officer, Responsabili Privacy, Consulenti Privacy, Titolari del trattamento, Responsabili del trattamento. La documentazione comprovante l'attività professionale svolta sarà valutata dal Consiglio Direttivo e sarà insindacabile.

Art. 7 – Indagini e condanne penali

Il candidato socio non deve aver riportato condanne penali negli ultimi cinque anni, non deve essere imputato per reati gravi.

Il Socio, qualora venga a conoscenza di essere indagato per qualsiasi causa, deve comunicarlo immediatamente al Consiglio Direttivo, che farà le opportune valutazioni.

Art.8 – Pubblicazione dei dati dei soci

Con l'invio della domanda di ammissione a socio e la Sua accettazione, il Socio acconsente automaticamente alla eventuale pubblicazione sul sito istituzionale dell'Associazione dei suoi dati personali necessari alla sua identificazione, ovvero, nome e cognome, (denominazione sociale per le persone giuridiche), indirizzo postale, e numero di iscrizione, che vengono resi noti nel Registro Soci tenuto dal Comitato Direttivo al fine di consentire a chiunque ne abbia interesse di verificare la sua effettiva iscrizione ad all'Associazione, e relativo corso di validità. E' data comunque facoltà al Socio di pubblicare anche un proprio indirizzo web, ovvero di pubblicare i riferimenti relativi ad abilitazioni professionali e certificazioni

possedute.

Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali dei soci, l'Associazione, in qualità di titolare del trattamento, assicura che questi saranno trattati in conformità con la legislazione tempo per tempo vigente ed applicabile in materia, nelle modalità descritte nell'informativa privacy pubblicata nel sito dell'Associazione.

Art.9 - Attuazione del Codice Di Condotta

Il Consiglio Direttivo garantisce il rispetto del presente Codice. Ai sensi dell'art. 6 dello Statuto, il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione del Socio ovvero la sua sospensione cautelare in presenza di gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel presente Codice.

Entro 30 giorni dalla comunicazione della sospensione cautelare, il Socio sospeso ha diritto di presentare ricorso al Collegio dei Probiviri, il quale deve pronunciarsi nel termine di 60 giorni dal ricevimento del ricorso, conformemente alla previsione statutaria richiamata al comma precedente.

A norma dell'art. 13 dello Statuto, il Collegio dei Probiviri, a richiesta del Consiglio Direttivo, è chiamato ad interpretare le norme del presente Codice, a definire qualsiasi controversia relativa ai rapporti associativi e ad esprimere parere non vincolante sulle disposizioni del presente Codice.

Il presente Codice viene pubblicato sul sito dell'Associazione.